

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INDELLI, VALSECCHI Pasquale, PAFUNDI, LOMBARI, MOLINARI, TIBERI, FERRARI Francesco, BONADIES, ANGELILLI, GIUNTOLI Graziuccia, PECORARO, DE LUCA Angelo, SPASARI, VENTURI, AJROLDI, DE MICHELE, BERNARDO e MAGLIANO Giuseppe**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1967

Provvedimenti a favore degli ex combattenti aerofonisti ciechi

ONOREVOLI SENATORI. — Circa 800 ciechi, dal marzo 1941 al settembre 1943, hanno prestato servizio come ascoltatori aerofonici nella Milizia artiglieria contraerea e nella Milizia artiglieria marittima. Il loro contributo di valore e di sacrificio è stato riconosciuto nell'immediato dopoguerra dal Governo che, con apposito provvedimento, ha esteso agli aerofonisti ciechi la concessione della croce al merito di guerra e della qualifica di ex combattenti.

I commilitoni, i superiori e tutta la cittadinanza hanno unanimemente apprezzato l'opera di questo valoroso gruppo di uomini che, mossi soltanto dal sentimento della dedizione alla Patria e alla comunità nazionale, non costretti da alcun ordine formale, hanno superato difficoltà materiali, particolarmente gravi, per contribuire allo assolvimento di un dovere, che univa tutti gli italiani.

Alla loro vigilanza, prestata in condizioni di gravissimo disagio, si deve una parte

non secondaria dell'attività di difesa, che ha potuto limitare le offese arrecate alle nostre città e alla popolazione civile.

Con il sacrificio della vita di uno di loro e le ferite riportate da altri durante i bombardamenti aerei, il contributo degli aerofonisti ciechi ha raggiunto la più alta espressione della loro solidarietà nazionale e della partecipazione al dramma del Paese.

L'esito del conflitto e le dolorose vicende dell'immediato dopoguerra non hanno consentito di riconoscere in forma concreta e tangibile i meriti acquisiti dagli aerofonisti ciechi e di valorizzare le capacità da essi dimostrate durante il servizio prestato in guerra e che, peraltro, una parte di essi non aveva ancora avuto modo di porre in evidenza. Infatti, se la ripresa, per alcuni, ha potuto avvenire con relativa normalità in quanto già in possesso di un titolo abilitante ad un'attività lavorativa; per altri, invece, è avvenuta molto più tardi e precisamente con l'emanazione delle leggi sul collocamen-

to obbligatorio, delle quali, tuttavia, non tutti hanno potuto usufruire, perchè già avanti negli anni o perchè impediti da particolari condizioni personali. Pertanto, degli 800 ex aerofonisti ciechi, che hanno prestato servizio militare, ottenendo la qualifica di ex combattente, 200 circa, oggi, esercitano un'attività lavorativa.

Per i motivi sopra esposti, si ritiene doveroso un atto di riconoscimento e di riparazione, che possa significare solidarietà verso questi valorosi ex combattenti e, pertanto, si propone:

1) che sia concessa agli ex combattenti ciechi la medaglia di bronzo al valor militare. Tale concessione, riferendosi a tutti gli aerofonisti ciechi, rappresenterebbe una attestazione di gratitudine e una tangibile prova di riconoscenza anche verso quelli, e

sono la stragrande maggioranza, rimasti esclusi dalla possibilità di ottenere una occupazione lavorativa;

2) il riconoscimento, per gli ex aerofonisti che dipendano da pubbliche amministrazioni, di un'anzianità di servizio di anni 3, valida a tutti gli effetti economici, giuridici e di carriera, da aggiungere agli anni di servizio realmente prestati;

3) la ricostruzione, con conseguente rivalutazione economica e giuridica, della carriera per quegli ex combattenti, che si trovino in rapporto di dipendenza con pubbliche amministrazioni, relativamente al periodo di servizio prestato fuori ruolo;

4) il riconoscimento, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra il congedo dal servizio militare e l'assunzione al lavoro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ex combattenti ciechi che, ai sensi della legge n. 1827 del 20 novembre 1939, prestarono servizio militare nell'ultimo conflitto mondiale, come operatori aerofonisti, nella Milizia artiglieria contraerea o marittima, maturando almeno il diritto al riconoscimento di una campagna di guerra, è conferita la medaglia di bronzo al valor militare.

Art. 2.

Agli ex aerofonisti ciechi, di cui all'articolo precedente, che abbiano rapporti di dipendenza con il Ministero della pubblica istruzione, perchè appartenenti al personale insegnante o direttivo di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado e che siano stati assunti indipendentemente dalle norme previste a favore degli ex combattenti, viene riconosciuto:

1) una anzianità di servizio in ruolo, a tutti gli effetti economici, giuridici e di carriera, di anni tre, da aggiungere a quelli effettivamente prestati nella scuola statale;

2) a tutti gli effetti economici, giuridici e di carriera il periodo fuori ruolo prestato nella scuola statale;

3) ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo intercorrente tra il congedo militare e la effettiva assunzione in servizio.

Il riconoscimento in ruolo degli anni di servizio prestati fuori ruolo, non dà luogo ad alcun diritto di competenze arretrate.

Art. 3.

I riconoscimenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono estesi a tutti gli ex aerofonisti ciechi, che abbiano i requisiti

indicati all'articolo 1 e che si trovino in rapporto di dipendenza con una qualsiasi amministrazione statale, comprese quelle autonome e dell'avvocatura dello Stato, e con amministrazioni parastatali, ovvero con enti di diritto pubblico o locali.